Una dagli onorevoli Vittorio Emanuele Orlando, Di Stefano, La Via, Furnari, Balsano e Gaetano Mosca; l'altra degli onorevoli Eugenio Rossi, Aguglia, Rienzi, Paratore, Pecoraro, Modica, Pasquale Libertini, Cartia e Amato.

FULCI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FULCI, *relatore*. La Commissione propone che in quest'articolo, invece di dire: « Il saldo in favore dei depositanti dell'esercizio 1909-10 sarà pagato dopo completata la vendita effettiva della merce prodotta in quell'esercizio », si dica: « Il saldo in favore dei depositanti dell'esercizio 1909-10, sarà pagato improrogabilmente, dopo sodisfatto il prezzo minimo in favore dei depositanti dell'esercizio 1911-12, sempre che la vendita abbia interamente avuto luogo ».

Ma permettano la Camera e l'onorevole Presidente che io faccia una breve illustrazione di questo emendamento sostitutivo.

Alcuni egregi colleghi hanno domandato la soppressione dell'articolo del progetto ministeriale accettato dalla Commissione. Questa oggi presenta un'altra formula che non altera però il concetto espresso nella formula precedente. Noi insistiamo sul concetto della nostra proposta, concetto che è appunto questo: che le diverse gestioni, i diversi esercizi della Camera agrumaria, debbano essere autonomi: che le somme che si devono distribuire, differenza tra il prezzo minimo e il prezzo effettivo, devono essere autonome per ogni esercizio, e che non si possano confondere per nessuna ragione questi esercizi.

Noi insistiamo su questo concetto, perchè questo è lo spirito informatore della Camera agrumaria; perchè, intendiamoci bene, se la Camera agrumaria ha ragione di essere, se deve regolare la circolazione di questa ricchezza, di questa merce, di quest'industria, ha bisogno che ogni esercizio sia autonomo ed anche che la distribuzione per ogni esercizio sia anche autonoma.

Il nostro intendimento dunque è questo, che l'amministrazione della Camera agrumaria debba pagare ai depositanti dell'esercizio 1909-10 la differenza tra il prezzo minimo ed il prezzo effettivo, quando avrà fatto la vendita delle merci depositate in quello esercizio: non si può capire una distribuzione di prezzo effettivo se non a vendita compiuta. Quindi ampia facoltà alla amministrazione di vendere quando crede, ampia facoltà di distribuire dopo venduto; dico ampia facoltà di vendere quando crede, perchè se voi non date questa facoltà, la Camera non può regolare la circolazione, non può adattare le vendite alle condizioni del mercato. Con questo intendimento e per evitare una incresciosa discussione, propongo che alla formula dello articolo come era formulato, sia sostituito quella che ho indicato.

PRESIDENTE. L'onorevole V. E. Orlando accetta la nuova dizione?

ORLANDO V. E. Io mi preoccupavo soltanto che non si ledessero dei diritti quesiti.

L'articolo 2 aveva indubbiamente nella passata legge un contenuto tale da costituire un diritto quesito in favore di terzi: indubbiamente. Ora io non vado ad esaminare se era un diritto conferito bene o male. Dico che, se fu conferito, il legislatore è obbligato a rispettarlo.

L'onorevole Nitti è stato molto accusato di aver ferito diritti quesiti per mezzo di leggi, ed ingiustamente, secondo me. Ma almeno deve essere stato un po' scottato, e dovrebbe avere paura dell'acqua fredda. In questo caso però l'acqua sarebbe calda, mentre l'altra volta era fredda: questa volta cioè davvero si sarebbe venuti a ledere un diritto quesito. Se l'articolo diceva espressamente che ai produttori di quell'anno si sarebbe corrisposto il saldo del prezzo di un determinato tempo, non si poteva, o meglio si poteva in astratto, ma sarebbe stato in concreto iniquo, sopprimere il diritto quesito. Questo è evidente.

Ora si viene a dire: è possibile pagar saldi, se non ci sono state vendite?

Se non ci sono state vendite, vien meno l'ipotesi della disposizione precedente, da poi che, siccome quell'articolo diceva: « il saldo sarà corrisposto », chi dice saldo dice prezzo e chi dice prezzo dice vendita. E se si vuol chiarire che la vendita deve avere avuto luogo, non ho ragione più di oppormi. E quindi io desisto dalla mia proposta di soppressione, ed accetto la nuova formola della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Eugenio Rossi?

ROSSI EUGENIO. Accetto anch'io il nuovo testo, e mi associo ben volentieri alle considerazioni dell'onorevole Orlando.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io accetto la formula proposta dalla Commissione, coi chiarimenti del relatore.

Nel luglio passato fu votato questo disegno di legge, che al secondo comma di-